

<b>UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA</b>		
25 MAR. 2021		
PROT. N.	94308	
CAT.	CLASSE	FASC.
01	19	3/2019

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ORTI NELL'AREA PATRIMONIALE DI VIA DONIZETTI DEL COMUNE DI FAENZA.**

TRA

Il Comune di Faenza di seguito denominato "Comune ", avente sede in Faenza, Piazza del Popolo 31, codice fiscale n. 00357850395, rappresentato dalla Dott.ssa Antonella Caranese dirigente del Settore Servizi alla Comunità in sostituzione della dirigente del Settore Cultura, Turismo, Promozione economica e Servizi educativi, domiciliata per la carica in Faenza presso la Residenza Municipale,

E

L'Associazione "La Quercia APS – ARCI Faenza" di seguito denominata "Associazione", avente sede in Faenza, Via Ravegnana 29/A codice fiscale 90013420394, per la quale interviene il Signor Claudio Casadio in qualità di rappresentante legale dell'Associazione, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'Unione della Romagna Faentina con delibera del Consiglio dell'Unione n. 70 del 21/12/2018 ha altresì approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che in data 9 giugno 2020 si è svolto un incontro fra il responsabile del Servizio Cultura e Sport e il Capo Servizio Ambiente e manutenzione del verde Faenza, durante il quale si è verificata la possibilità di formalizzare le attività con un patto di collaborazione;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Unione e le associazioni e/o i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni;
- che con la delibera di G.C. n. 172 del 21/10/2020 si approva la collaborazione tra Comune di Faenza e l'Associazione La Quercia per la valorizzazione di una porzione di terreno di Via Donizetti, con interventi di cura dell'area verde e di realizzazione di aree ortive";
- che con determina n. 299 del 12/2/2021 si approva il patto di collaborazione con l'Associazione "La Quercia" per la realizzazione e gestione di orti nell'area patrimoniale San Rocco di Via Donizetti del Comune di Faenza, tutto ciò premesso e tenuto conto della particolare situazione sanitaria e la necessità di garantire una gestione degli orti anche con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che non siano i centri sociali;

## SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

### 1. OBIETTIVI E OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra Il Comune e l'Associazione per la valorizzazione, la realizzazione e la gestione di orti nell'area patrimoniale di Via Donizetti del Comune di Faenza, nel numero di 51 orti come risultante dell'allegata planimetria e in particolare, la collaborazione è finalizzata a migliorare la fruibilità dell'appezzamento di terreno di proprietà comunale situato all'interno dell'area verde patrimoniale di Via Donizetti zona San Rocco recuperando l'area abbandonata in attuazione alla delibera di G.C. n. 172/2020 "Approvazione della collaborazione tra Comune di Faenza e l'Associazione La Quercia per la valorizzazione di una porzione di terreno di Via Donizetti, con interventi di cura dell'area verde e di realizzazione di aree ortive";

Gli obiettivi della collaborazione sono:

- incentivare la frequentazione dell'appezzamento del terreno da parte dei cittadini, delle associazioni e degli istituti scolastici presenti nelle vicinanze, anche al fine di aumentare il controllo sociale della zona ed evitare situazioni di degrado urbano;
- la gestione ordinaria dell'area ortiva, nel rispetto dei principi e prescrizioni generali di cui l'attuale **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE ADIBITE AD ORTI del Comune di Faenza**, approvato con Atto C.C. 86 del 20/12/2016.

### 2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a operare:

- a) in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- b) conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- c) ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni al Comune;
- d) svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui beni comuni e la cittadinanza attiva.

Gli aderenti si impegnano a:

- a) eseguire correttamente le attività di cui al punto 1, garantendo il rispetto di quanto previsto dal presente patto, anche esercitando un funzionale potere di iniziativa segnalando al Servizio competente le situazioni non ritenute conformi al presente patto;
- b) portare avanti le attività di cui al punto 1 del presente patto facendo riferimento alle indicazioni e istruzioni tecnico-operative che verranno fornite dal Comune (Settore Lavori Pubblici - Servizio Ambiente e manutenzione del verde Faenza e



Settore Cultura, Turismo, Promozione economica e Servizi Educativi – Servizio Cultura e Sport);

- c) conferire i rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio competente ed in accordo con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il Comune si impegna a valutare eventuali segnalazioni giunte dall'Associazione aderente circa la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura degli orti nonché gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste dal presente patto di collaborazione nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento dell'Unione.

Qualora il Servizio competente riscontri la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente patto da parte degli aderenti (e in particolare in caso di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose), il Comune può recedere unilateralmente dall'accordo con effetto immediato.

### **3. MODALITA' DI CONDUZIONE - CRITERI GENERALI**

L'Associazione gestrice può destinare una o più aree ortive in carico, rese disponibili, per l'attuazione di progetti didattici con istituti scolastici ovvero per progetti sociali; per i progetti didattici, l'istituto scolastico interessato presenta richiesta alla competente Associazione; per i progetti sociali i competenti servizi presentano proposta di intervento alla competente Associazione.

L'Associazione è tenuta ad informare l'Amministrazione comunale (competente assessorato e relativi uffici) in merito all'attuazione dei progetti didattici e/o sociali, per i quali deve sempre essere definita la durata del progetto.

Le aree ortive assegnate agli aventi diritto, devono essere coltivate, in via prevalente, direttamente dal soggetto assegnatario.

E' consentito l'aiuto da parte dei familiari, che non può essere in ogni caso sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario. In caso di assenza giustificata, è consentita la sostituzione per un periodo di tempo determinato e in ogni caso limitato.

Per quanto non espressamente convenuto vale *il Regolamento per la concessione di aree adibite ad orti* (Atto G.C. n. 86/2016).

### **4. CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI. REGOLE TECNICHE DI COMPORTAMENTO**

L'Associazione nell'ambito dei compiti di gestione ed i singoli assegnatari nella conduzione dell'orto loro assegnato, sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme tecniche e comportamentali:

- a) l'orto non può essere ceduto dall'assegnatario ad altri, né in affitto, né ad alcun altro titolo;
- b) nell'orto assegnato l'assegnatario può svolgere unicamente l'attività ortiva; la produzione ricavata è destinata in via esclusiva all'uso proprio da parte dell'assegnatario e del nucleo familiare di questo, fatta salva la facoltà di donare eventuali eccedenze a strutture sociali, socio-sanitarie, educative e con divieto di vendita dietro compenso dei prodotti dell'orto;

- c) presso le aree ortive è vietato l'allestimento di strutture per la cottura dei cibi, ed è vietato detenere, allevare e anche solo portare occasionalmente animali;
- d) eventuali contenitori presenti presso l'orto per il deposito e il riscaldamento dell'acqua devono comunque essere sigillati, con obbligo per l'assegnatario di garantire la puntuale osservanza di ogni provvedimento in materia di carattere igienico sanitario (es. prescrizioni risultanti dai provvedimenti in materia di lotta alla zanzara tigre); il Comune e l'Associazione che gestisce provvedono all'informazione degli interessati e svolgono funzioni di vigilanza e controllo;
- e) gli attrezzi ed ogni dotazione necessaria alla conduzione dell'orto sono a carico degli assegnatari;
- f) nell'ambito di ciascuna area ortiva comunale tutti gli assegnatari hanno diritto di utilizzare le aree comuni, le attrezzature di uso comune ed i servizi collettivi e sono tutti ugualmente obbligati a concorrere a mantenere gli stessi puliti, in ordine, in buono stato di igiene e di manutenzione, prestando la propria opera in tal senso, ovvero concorrendo in misura uguale alle relative spese mediante la quota annuale;
- g) tutti i rifiuti devono essere raccolti dagli assegnatari negli appositi contenitori predisposti presso le aree ortive;
- h) nelle aree ortive comunali è vietato accendere fuochi;
- i) l'uso di sostanze antiparassitarie, organiche e chimiche, deve essere contenuto entro i limiti strettamente necessari; all'interno di depositi e/o ricoveri è vietato detenere concimi organici; torba e concimi chimici devono essere conservati sigillati; eventuali pesticidi devono essere conservati chiusi in un luogo di deposito munito di lucchetto;
- j) nell'impiego di antiparassitari deve essere osservata ogni norma di sicurezza, evitando in particolare che siano irrorati i prodotti degli orti vicini o che siano contaminati corsi d'acqua; l'utilizzo di antiparassitari è limitato a prodotti poco pericolosi, in ogni caso appartenenti alla nuova tabella di prodotti antiparassitari ex III e IV classe tossicologica, con obbligo di rispettarne il tempo di sicurezza (periodo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta, riportato sul prodotto);
- k) è vietato l'impiego di prodotti diserbanti;
- l) nei lotti assegnati e nelle aree comuni, fuori dai casi espressamente autorizzati per esigenze di servizio, è vietata la realizzazione di strutture, fisse o temporanee di qualunque natura e materiale, inclusi capanni, tettoie, coperture e serre.

L'Associazione ed il Comune esercitano il controllo sull'osservanza delle presenti regole da parte degli assegnatari. La violazione delle presenti regole da parte dell'assegnatario è causa di revoca dell'assegnazione.

Per quanto non espressamente convenuto vale il *Regolamento per la concessione di aree adibite ad orti* (Atto G.C. n. 86/2016).

## **5. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA**

La durata del presente patto di collaborazione è pari a 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Gli aderenti si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possano incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

## **6. RESPONSABILITA'**

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità degli aderenti che si impegnano a:



- a) rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dal Comune attraverso la definizione del presente patto. In tale cornice, le attività previste nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dell'Associazione;
- b) rispondere in maniera personale per eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente patto di collaborazione. Tali danni non potranno essere imputabili in alcun modo al referente firmatario come tale, se non direttamente e fisicamente interessato nel compimento del danno stesso.

## 7. EMERGENZA COVID

L'Associazione si impegna a fare osservare ai volontari e agli assegnatari degli orti, le seguenti disposizioni per tutto il periodo di validità dell'emergenza sanitaria covid - 19:

- a) mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante lo svolgimento delle attività;
- b) evitare contatti ravvicinati e strette di mano fra i cittadini attivi;
- c) utilizzare la mascherina nei momenti in cui si entra in contatto con altri cittadini attivi o col personale dell'Unione, prima dello svolgimento delle attività;
- d) evitare lo scambio fra i cittadini attivi di materiali ed attrezzature personali;
- e) astenersi dallo svolgere le attività qualora si fosse in condizione di stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
- f) astenersi dallo svolgere le attività qualora si abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti;
- g) attenersi alle indicazioni del personale del Comune in merito alla possibile sospensione delle attività a fronte di una recrudescenza dell'ondata epidemica.

Per quanto non espressamente convenuto vale il *Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni* (Atto G.C. n. 70/2018) e il *Nuovo regolamento per la concessione di aree adibite ad orti* (Atto G.C. n. 86/2016).

Faenza, li 15/03/2021

Per il Comune di Faenza, la Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dott.ssa Antonella Caranese per la Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Promozione economica e Servizi educativi.

L'aderente

Associazione "La Quercia APS" - ARCI Faenza

Presidente Claudio Casadio

Per presa d'atto del patto di collaborazione, il Sindaco di Faenza  
Dr. Massimo Isola